



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0011875 - 31/10/2016
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:af

Roma, 31 OTT. 2016

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di
Bari
Via Venezia, 13
70122 Bari

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 239/2016_Gestione documentale_Responsabile della conservazione

In data 8 settembre 2016 è pervenuta da parte dell'Ordine di Bari una richiesta di chiarimenti in relazione al parere PO 290/2015 rilasciato dal Consiglio Nazionale in materia di gestione documentale. In particolare l'Ordine chiede se il criterio ivi segnalato che indicava la possibilità di attribuire il ruolo di Responsabile della gestione all'interno del Consiglio in mancanza di dirigenti o funzionari interni all'Ente, possa essere applicato anche per la nomina del Responsabile della conservazione. Chiede altresì se si possano attribuire entrambi i ruoli ad uno stesso soggetto.

Come già indicato nel parere citato, l'incarico di Responsabile della gestione documentale deve essere attribuito all'interno dell'ente, ad un dirigente o ad un funzionario con idonea professionalità, amministrativa e archivistica, ai sensi dell'art. 61 del DPR 445/2000. In questo senso si veda anche il Glossario allegato al DPCM 3 dicembre 2013 Regole tecniche sul protocollo informatico¹.

Analogamente, il DPCM 3 dicembre 2013 contenente Regole tecniche sulla conservazione, prevede: "nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo di responsabile della conservazione è svolto da un dirigente o

¹ Che così definisce il Responsabile della gestione documentale o responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi: "*dirigente o funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica, preposto al servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che produce il pacchetto di versamento ed effettua il trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione*".

da un funzionario formalmente designato" (art. 7, comma 3). L'ipotesi della coincidenza dei due ruoli in capo ad uno stesso soggetto è, poi, espressamente prevista dal successivo comma 8, "il ruolo di responsabile della conservazione può essere svolto dal responsabile della gestione documentale".

Nel dettaglio, il DPCM prevede anche che il Responsabile della conservazione, al di fuori dei casi di affidamento del servizio ad un soggetto esterno accreditato dall'AGID, sotto la propria responsabilità, possa delegare lo svolgimento del processo di conservazione o di parte di esso ad uno o più soggetti di specifica competenza ed esperienza in relazione alle attività ad essi delegate. I tempi stabiliti dal decreto per l'adeguamento delle PA sono di 36 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento (aprile 2014).

Si conferma dunque, per il caso in cui l'Ordine sia privo di dirigenti e/o funzionari, la possibilità di attribuire il Ruolo di Responsabile della conservazione al Segretario o a un Consigliere delegato dal Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinamento professionale.

Si conferma altresì la possibilità di affidare al soggetto così individuato sia la responsabilità della gestione documentale, sia quella particolare della conservazione.

Cordiali saluti.

Francesca Maione 